

L'ASSALTO DISORDINATO ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

di
*giuliano coan

Sono trascorsi oltre 2 anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero, peraltro approvata da tutte le forze politiche. Da allora sono cresciute, giorno dopo giorno, le proteste creando un partito trasversale fortissimo. Gli esponenti di questo super partito non si lasciano sfuggire nessuna occasione parlamentare utile per introdurre una deroga, una nuova tutela o un provvedimento ad hoc generando incertezze, illusioni e disorientamento tra i dipendenti. Le maggiori penalizzazioni sono state subite dai lavoratori di quota 96 (mix di età anagrafica e anni di contributi) che avrebbero conseguito il diritto al pensionamento nel corso dell'anno solare 2012. A costoro si aggiungono gli "esodati" che si sono visti allungare considerevolmente i tempi di attesa. Si doveva piuttosto procedere congiuntamente a una correzione della riforma, pianificando una soluzione strutturale per pensionamenti volontari flessibili ovviamente compatibili con la tenuta dei conti e capace di chiudere il capitolo previdenziale per un lungo periodo. Si prospettano novità con la legge di stabilità 2015. Staremo a vedere.

Intanto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 114 di conversione del DL 90/2014 in vigore dal 19 agosto 2014, che conferma, tra le altre cose, l'abrogazione del trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato.

Con il venir meno dell'art.16 del Dlgs 503/1992, le amministrazioni dovranno risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che ha raggiunto i 65 anni e ha acquisito il diritto a pensione entro il 31.12.2011. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) è ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.

Le amministrazioni **possono** altresì, risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata: 41 anni e sei mesi di contributi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. In ogni caso il recesso non potrà avvenire prima dei 62 anni del dipendente per evitare riduzioni rispetto all'assegno per quanti accedono al pensionamento prima di questa soglia.

**Consulente in diritto previdenziale e
docente in materia. Autore di studi e
pubblicazioni.*